

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **165/1991** (ECLI:IT:COST:1991:165)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**

Presidente: **CORASANITI** - Redattore: - Relatore: **BALDASSARRE**

Camera di Consiglio del **20/03/1991**; Decisione del **08/04/1991**

Deposito del **18/04/1991**; Pubblicazione in G. U. **24/04/1991**

Norme impugnate:

Massime: **17095**

Atti decisi:

N. 165

ORDINANZA 8-18 APRILE 1991

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 del decreto-legge 13 novembre 1990, n. 324 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata), promosso con ricorso della regione Lombardia, notificato il 10 dicembre 1990, depositato in cancelleria il 19 successivo ed iscritto al n. 70 del registro ricorsi 1990;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che la regione Lombardia, con ricorso notificato il 10 dicembre 1990 e depositato

il 19 successivo, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del decreto-legge 13 novembre 1990, n. 324 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata), per violazione degli artt. 115, 117, 123 e 130 della Costituzione;

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo la reiezione del ricorso;

Considerato che il decreto-legge 13 novembre 1990, n. 324 non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 12 gennaio 1991;

che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, ord. n. 84 del 1990), la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 25 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del decreto-legge 13 novembre 1990, n. 324 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata), sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 115, 117, 123 e 130 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.